

2. Condizioni di utilizzo

2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

2.2 Modalità di combustione

Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:

a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II è inferiore o uguale a 1 MW);

b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 3 MW);

c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto è inferiore o uguale a 6 MW);

d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto (NOx) e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi;

e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva è inferiore o uguale a 20 MW);

f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo.

3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f), lettera h-bis) e lettera h-quater).

3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata" o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata" o la denominazione "oli e grassi vegetali", la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.

3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati.

3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).

3-bis.1. L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.

3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.

3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.

3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.

3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.»

24G00090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2024.

Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;



Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 5, comma 2-bis, il quale prevede che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b)»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», il quale all'interno dell'art. 1, comma 2, ha previsto che «Il regolamento di cui all'art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2), il decreto di cui all'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera b), numero 2), il regolamento di cui all'art. 6, comma 2, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), e il decreto di cui all'art. 6, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2), sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del codice di condotta

1. È approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Il codice di condotta di cui al comma 1 viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.

3. Gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di

adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia. Il codice di condotta così come sottoscritto è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

4. Qualora, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga modificato, integrato o sostituito il codice di condotta, approvato con il presente decreto, sarà onere dell'Agenzia delle entrate e dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo sottoscrivere il nuovo codice di condotta secondo i termini e le modalità individuate con l'approvazione dello stesso ovvero nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del successivo decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta di cui all'art. 1 deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO

CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128


Il regime di adempimento collaborativo (di seguito anche «regime»), introdotto con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (di seguito anche «decreto»), ha innovato il rapporto tributario tra fisco e grandi contribuenti, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell'assolvimento di altri obblighi tributari.

Il regime offre l'opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, che può ricomprendere anche l'anticipazione del controllo e si presta a prevenire e risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, con benefici sia per l'Amministrazione finanziaria che per il contribuente.

La legge 9 agosto 2023, n. 111, intitolata «Delega al Governo per la riforma fiscale» (di seguito anche «legge delega»), in un quadro più generale di misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell'istituto.

Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell'istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

Con l'attuazione di questi indirizzi, il legislatore ha inteso determinare le condizioni di un cambiamento culturale irreversibile, finalizzato al perseguimento del comune obiettivo della realizzazione di un sistema fiscale più affidabile e moderno, nell'ambito del quale l'azione repressiva dell'Amministrazione finanziaria si trasforma in attività preventiva



basata su forme di cooperazione rafforzata per i contribuenti dotati di affidabili sistemi di gestione del rischio fiscale.

In questo contesto, fermo restando il rispetto dei doveri indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, che qui si assumono integralmente richiamati, con il presente codice di condotta si intendono indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e il contribuente aderente al regime, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

DOVERI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate attua la missione affidatale con l'obiettivo di perseguire il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali, attraverso iniziative volte a potenziare l'assistenza ai contribuenti ammessi al regime e a migliorare i servizi offerti, al fine di garantire un continuo aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

In questo contesto, l'Agenzia delle entrate si impegna ad agire nei confronti dei contribuenti ammessi al regime nel pieno rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, garantendo l'aderenza del proprio operato ai principi sanciti nello Statuto dei contribuenti e nel presente codice, e comportandosi con conseguente lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e massima diligenza professionale.

In particolare, si impegna a tenere i comportamenti di seguito declinati:

1) Collaborazione, correttezza e trasparenza

1.1) i rapporti con i contribuenti ammessi al regime sono improntati alla leale collaborazione e buona fede, l'azione amministrativa si svolge con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli interessati. A tali fini, l'Agenzia delle entrate promuove relazioni basate sulla comprensione delle esigenze commerciali e delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta e del settore in cui essa opera, tiene un comportamento imparziale nella valutazione delle fattispecie, si mostra aperta alle richieste e alle necessità del contribuente e reattiva nel fornire le risposte, in uno spirito di collaborazione fattiva;

1.2) le informazioni e gli elementi acquisiti nel corso delle interlocuzioni preventive e degli accessi presso la sede del contribuente e, in generale, nel corso dell'attività istruttoria, sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le suddette informazioni sono trattate adottando le cautele necessarie alla riservatezza dei dati;

1.3) in aderenza ai doveri di correttezza e trasparenza che animano il regime, l'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi di imposta per i quali il regime stesso trova applicazione;

1.4) gli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e nelle attività di riscontro sull'operatività del sistema non costituiscono fonti di innesco per successive attività di controllo relative ad esercizi precedenti all'ingresso al regime, nei confronti del contribuente ammesso o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

1.5) i doveri di correttezza e trasparenza riguardo al trattamento degli elementi informativi acquisiti nel corso della procedura, restano fermi anche nel caso in cui il processo di verifica dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime si concluda con esito negativo o il contribuente ammesso venga successivamente escluso ovvero receda dal regime;

1.6) l'Agenzia delle entrate pianifica le proprie attività di controllo secondo criteri di proporzionalità. In particolare, l'intensità e la frequenza dell'attività di controllo viene determinata sulla base del rischio fiscale inerente, inteso come il rischio che il contribuente operi «in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario», valutato anche sulla base del comportamento complessivamente tenuto dallo stesso nel corso della procedura;

1.7) il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate imposta la programmazione dei propri controlli e coopera con le articolazioni territoriali di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 74913 del 9 marzo 2022 e con la Guardia di finanza, in modo da assicurare uniformità di indirizzo strategico e operativo, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;

1.8) nell'esecuzione delle attività di controllo, l'Agenzia delle entrate si impegna a recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali, promuovendo un rapporto di collaborazione con il contribuente, favorendo la definizione di eventuali situazioni d'irregolarità attraverso un confronto preventivo nonché tramite l'istituto del ravvedimento operoso;

1.9) al fine di assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni, l'Agenzia delle entrate si impegna a provvedere d'ufficio alla loro acquisizione, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall'art. 78, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

1.10) in relazione all'adozione di atti e provvedimenti di particolare interesse per i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate si impegna ad attivare procedure di adeguata consultazione dei soggetti ammessi al regime ovvero di loro rappresentanti collettivi, nonché delle associazioni di categoria eventualmente interessate. Le procedure di consultazione preventiva sono attivate contemperando l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento.

2) Certezza preventiva

2.1) l'Agenzia delle entrate si impegna a favorire un contesto fiscale di certezza, fornendo risposte alle richieste avanzate dal contribuente nel più breve tempo possibile, con le modalità e gli strumenti di cui al Capo II del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, e a improntare la propria azione amministrativa a principi di uniformità e coerenza rispetto a quanto stabilito nell'ambito delle interlocuzioni preventive;

2.2) l'Agenzia delle entrate effettua le valutazioni secondo principi di oggettività, ragionevolezza e proporzionalità. Le analisi vengono esplesate in costante collaborazione con il contribuente al fine di acquisire consapevolezza delle caratteristiche dell'impresa attraverso la comprensione dell'attività svolta nonché del settore in cui essa opera e dei mercati di riferimento;

2.3) le posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate all'esito delle interlocuzioni costanti e preventive vincolano l'Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese;

2.4) in aderenza ai principi di trasparenza che animano il regime, l'Agenzia delle entrate si impegna a pubblicare periodicamente sul proprio sito istituzionale le risposte fornite agli interpellati presentati dai contribuenti ammessi.


3) Valutazione del sistema di controllo

3.1) fermo restando che lo sviluppo e il mantenimento del sistema di controllo interno costituisce una primaria responsabilità del contribuente, l'Agenzia delle entrate si impegna a comunicare periodicamente i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività dello stesso e il proprio punto di vista in merito all'architettura e all'efficacia dei controlli, nonché a collaborare fattivamente con il contribuente per l'implementazione degli eventuali interventi correttivi;

3.2) nell'ambito della valutazione del sistema di controllo interno, l'Agenzia delle entrate si impegna a tenere in debita considerazione gli esiti dell'esame e delle valutazioni effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso il contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro colleghi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. Ove necessario, l'ufficio competente acquisisce copia dei suddetti documenti nel corso della procedura, dando atto della relativa valutazione nella nota di chiusura della procedura redatta, periodicamente. Qualora non condivida, in tutto o in parte, le risultanze e le valutazioni contenute nella documentazione menzionata, l'ufficio motiva le ragioni sottese alla mancata condivisione.

DOVERI DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente ammesso al regime si impegna ad agire nel pieno rispetto della legalità, improntando i propri comportamenti alla correttezza e alla buona fede, intesa come il dovere di comportarsi con lealtà ed onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e professionalità, sia all'interno della propria organizzazione che nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con la quale esso intrattiene rapporti basati su tutti i valori fin qui evidenziati, necessari alla permanenza nel regime di adempimento collaborativo.



In attuazione di tali principi il contribuente ammesso al regime assume i seguenti impegni:

1) Trasparenza fiscale e comportamento etico

1.1) il contribuente si impegna a promuovere e garantire all'interno della propria organizzazione condotte improntate alla trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, mediante la comunicazione di *standard* comportamentali coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che coinvolga l'intera organizzazione;

1.2) il contribuente si impegna ad attuare e diffondere un sistema normativo interno in cui l'insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in appositi documenti quali codici etici, codici di condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche della variabile fiscale;

1.3) il contribuente si impegna a considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio. In particolare, esso garantisce che i propri organi di gestione adottino una strategia fiscale che permetta di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati, valutati e gestiti;

1.4) il contribuente si impegna a garantire che i propri organi di gestione svolgano funzioni di governo e indirizzo del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che siano adeguatamente e preventivamente informati delle conseguenze fiscali delle operazioni di rilievo strategico e di maggior impatto e complessità, pianificate o da realizzare.

2) Bassa propensione al rischio fiscale (*risk appetite*)

2.1) il contribuente si impegna ad applicare la normativa fiscale assicurando che vengano rispettate la lettera, lo spirito e lo scopo delle rilevanti disposizioni;

2.2) nei casi in cui la normativa fiscale non risulti sufficientemente chiara e univoca nel significato ad essa attribuibile, il contribuente si impegna a perseguire un'interpretazione ragionevole della stessa, ispirata a principi di legalità e correttezza, avvalendosi, se necessario, di consulenze e conferme esterne;

2.3) nei casi in cui, sulla base di una valutazione oggettiva da parte dell'impresa, persistano margini di incertezza sull'interpretazione delle norme tributarie, il contribuente si impegna ad agire in piena trasparenza nei confronti dell'autorità fiscale, adoperandosi di concerto con essa al fine di addivenire all'applicazione del livello di tassazione ritenuto più corretto, a tal fine ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento;

2.4) il contribuente non mette in atto comportamenti e operazioni, di carattere nazionale o transnazionale, che producano conseguenze fiscali che lo stesso è ragionevolmente in grado di comprendere e che contengano i seguenti elementi: *i)* siano suscettibili di generare effetti fiscali in contrasto con lo scopo delle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle eventuali giurisdizioni coinvolte; *ii)* determinino fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione; *iii)* si traducano in costruzioni di puro artificio, che non riflettono la realtà economica e da cui è ragionevole attendersi vantaggi fiscali indebiti;

2.5) il contribuente non pone in essere investimenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata con lo scopo, esclusivo o prevalente, di ottenere un vantaggio fiscale. Gli investimenti e le acquisizioni in detti paesi o territori sono effettuati solo quando perseguono scopi commerciali genuini e risultano supportati da solide ragioni economiche;

2.6) il contribuente si impegna a rispettare le disposizioni volte a garantire l'idoneità dei prezzi di trasferimento per le operazioni infragruppo con la finalità di allocare, in modo conforme alle leggi tenendo conto in particolare di quanto previsto dalle linee guida dell'OCSE *pro tempore* vigenti, i redditi generati nei Paesi in cui opera;

2.7) il contribuente non prevede meccanismi di incentivazione del personale dipendente connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale. In nessun modo e per nessuna funzione aziendale, il contribuente prevede meccanismi incentivanti che spingano il personale a scelte fiscali non etiche o in conflitto con leggi e regolamenti;

2.8) il contribuente si impegna a porre in essere quanto necessario per evitare che l'organizzazione sia coinvolta in fenomeni di frode fiscale, anche in conseguenza di condotte poste in essere da soggetti terzi, quali persone fisiche, società o enti di qualsiasi natura, diversi dal contribuente, anche se a quest'ultimo legati da rapporti di lavoro dipendente, di partecipazione, di collaborazione, di natura commerciale o altro.

3) Efficace gestione del rischio fiscale e della *Tax Compliance*

3.1) il contribuente si impegna a assicurare l'integrità negli adempimenti fiscali e la corretta determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti ad essi associati, evitando controversie con le autorità fiscali;

3.2) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno il quale, nel rispetto delle indicazioni dell'OCSE, di quanto previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dai provvedimenti attuativi e dalle «Linee guida» dell'Agenzia delle entrate, assicuri:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive

d) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali, e di procedere al suo costante aggiornamento;

3.3) ricorrendone i presupposti di legge, il contribuente si impegna a richiedere e ottenere la certificazione prevista dall'art. 4, comma 1-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e i relativi aggiornamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto;

3.4) il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di controllo dell'informativa finanziaria-contabile che assicuri la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria;

3.5) il contribuente si impegna a istituire e mantenere una procedura per la gestione del rischio connesso all'attività di interpretazione della disciplina fiscale (processo interpretativo), in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole operative fissate nella strategia fiscale;

3.6) il contribuente si impegna a promuovere la diligenza professionale nella gestione delle attività e processi a rilevanza fiscale e ad assicurare un'adeguata formazione tecnica ai dipendenti coinvolti nella gestione di adempimenti e attività a rilevanza fiscale;

3.7) il contribuente si impegna a istituire flussi informativi completi e accurati verso gli organi di gestione e le autorità fiscali.

4) Relazione trasparente con le autorità fiscali


4.1) il contribuente promuove l'istaurazione di un dialogo collaborativo, costruttivo e trasparente con le autorità fiscali improntato a principi di onestà, trasparenza, correttezza e buona fede, nonché di chiarezza, completezza e tempestività, fondato sulla fiducia reciproca e con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di lungo termine e di minimizzare eventuali controversie;

4.2) nel pieno rispetto di quanto stabilito al Capo I, punto 3, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 101573 del 26 maggio 2017, il contribuente si impegna ad attivare interlocuzioni costanti e preventive sui «rischi fiscali significativi», intendendosi per tali i rischi fiscali che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, effettuata ai sensi del punto 4.4 del medesimo provvedimento, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto;

4.3) nel contesto delle interlocuzioni di cui al punto precedente, il contribuente si astiene dall'effettuare comunicazioni non veritiere e da adottare comportamenti volti a trarre indebito vantaggio dall'altrui posizione di svantaggio informativo e si impegna ad assicurare che le autorità fiscali ottengano tutte le informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti che sono alla base dell'applicazione delle norme;

4.4) il contribuente si attiene al dovere primario di adoperare gli strumenti di interlocuzione messi a sua disposizione in modo coerente con la finalità di questi ultimi e con i principi di fondo del regime, in particolare si astiene:

a) dal presentare reiteratamente istanze di interpello inammissibili o comunicazioni di rischio che non consentano di ricondurre la fattispecie rappresentata a un caso concreto e personale;



b) dal disattendere sistematicamente le indicazioni fornite dall'Agazia delle entrate in risposta agli interPELLI e alle comunicazioni di rischio;

c) dal porre in essere comportamenti non esattamente corrispondenti a quelli rappresentati in occasione dell'interpello o della comunicazione di rischio;

4.5) il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali è stata formulata una risposta o assunta una posizione condivisa nel corso delle interlocuzioni preventive;

4.6) indipendentemente dalla soglia di materialità concordata il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente all'Agazia delle entrate i casi in cui ritenga di non adeguarsi alle indicazioni dettate, in via di prassi, dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente si impegna, altresì, a comunicare all'Agazia delle entrate le condotte difformi dal contenuto delle risposte allo stesso rese ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e del punto 5.1 del provvedimento del direttore dell'Agazia delle entrate del 26 maggio 2017.

24A02879

DECRETO 20 maggio 2024.

Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agazia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario»;

Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali» e l'art. 7, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del regime di adempimento collaborativo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2016, n. 148, recante «Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento

collaborativo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) che ha introdotto all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, il comma 2-bis il quale nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo prevede che «l'Agazia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione» rinviandone l'attuazione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, concernente «Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente» e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera n), il quale ha sostituito l'art. 11 della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:


Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2016, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al preambolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti visti:

«Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) che ha introdotto all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 128 del 2015, il comma 2-bis il quale nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo prevede che «l'Agazia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi



dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione" rinviandone l'attuazione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219, concernente "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente" e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *n*), il quale ha sostituito l'art. 11 della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212»;

b) all'art. 1, comma 2, le parole: «nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «nell'art. 11, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

c) all'art. 3:

1) al comma 3, secondo terzo periodo, le parole: «nel caso in cui l'istanza viene presentata ad un ufficio non competente alla trattazione, quest'ultimo la trasmette immediatamente all'ufficio competente. In tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di cui all'art. 2, comma 2,»;

2) al comma 4, le parole: «ha effetto» sono sostituite dalla seguente: «incide»;

d) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente: «*f-bis*) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.»;

e) all'art. 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «all'art. 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettere *f*) e *f-bis*)»;

2) al comma 2, dopo le parole: «all'art. 4, comma 1» sono inserite le seguenti: «lettere *f*) e *f-bis*)»;

f) all'art. 6, comma 1:

1) alla lettera *b*), le parole: «all'art. 7, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7, commi 1-*bis*, 1-*quater* e 1-*quinq*ues»;

2) dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente: «*h-bis*) l'istanza di interpello risulta priva dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 2.»;

g) all'art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui al comma 2, il termine di quarantacinque giorni previsto per la risposta alla istanza di interpello è in ogni caso sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere di cui al periodo precedente non è reso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello;

1-*ter*. Se il periodo di sospensione per richiesta di parere obbligatorio di cui al comma 1-*bis* termina tra il 1° e il 31 agosto il termine per la risposta di cui al comma 1 è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto;

1-*quater*. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.»;

h) all'art. 9:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «non è impugnabile e»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono nulli» sono sostituite dalle seguenti: «sono annullabili»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le disposizioni di cui all'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello;

4-*bis*. Per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, si considerano tempestive le istanze di interpello presentate entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima ed esaurienti le istanze che contengono gli elementi di cui all'art. 4, commi 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) e 2. »;

i) dopo l'art. 9, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis* (*Invito al contraddittorio in caso di risposta sfavorevole al contribuente a un'istanza di interpello*) — 1. L'ufficio, prima di notificare una risposta sfavorevole ovvero parzialmente sfavorevole a un'istanza di interpello, comunica al contribuente istante, con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all'istanza di interpello, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.

2. Se il termine di cui al comma 1 previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. Il termine per la risposta all'istanza di interpello di cui all'art. 7, comma 1, è in ogni caso sospeso per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta di cui al comma 1. Il presente periodo di sospensione di sessanta giorni è cumulabile con il periodo di sospensione previsto dall'art. 7, comma 1-*bis* del presente decreto.

Art. 9-*ter* (*Invito al contraddittorio in caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio*) —

1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, prima di formalizzare qualsiasi posizione contraria a una comunicazione di rischio, effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, comunica al contribuente istante, al domicilio ovvero ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio, uno schema di risposta contenente la sintetica illustrazione della propria posizione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali osservazioni.



Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.»;

l) l'art. 10 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A02934

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PowerizeD» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5717/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), Prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul Conto n. 5944;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

